



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

TERME
VIGLIATORE
FALCONE
OLIVERI



ISTITUTO COMPRENSIVO
TERME VIGLIATORE

Viale delle Terme, 5 - 98050 Terme Vigliatore (ME)

Tel. 090 9781254 - Fax 090 9783472

Cod. Meccanografico MEIC85700X - C.F. 83001910831

PEO: meic85700x@istruzione.it - PEC: meic85700x@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.ictermevigliatore.edu.it

All. 20 del Regolamento Interno d'Istituto (Allegato al PTOF vigente)

Regolamento Indirizzo Musicale Scuola Secondaria di Primo Grado



Approvato dal C.I. del 03/04/2024

Aggiornato dal C.I. del 27/11/2025

PREMESSA

Il presente regolamento è stato redatto tenendo conto della seguente normativa vigente in materia di insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di I grado:

- D.M. del 6 agosto 1999 n. 235 - Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3.05.1999 n. 124 art.11, comma 9
- D.M. del 6 agosto 1999 n. 201 - Corsi ad Indirizzo Musicale nella scuola Media -Riconduzione e Ordinamento - Istituzione classe di concorso di "Strumento Musicale" nella scuola media
- D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"
- L. 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- D.P.R. n. 60 del 13 aprile 2017 "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107
- D.I. n. 176 del 01 luglio 2022 "Decreto recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado".

L'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 ha previsto interventi sui percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado, la cui disciplina è stata definita con il decreto ministeriale 1° luglio 2022, n. 176. Il decreto n. 176/2022 prevede una nuova e organica disciplina sui suddetti percorsi che, a partire dal 1° settembre 2023, andranno a sostituire gli attuali corsi delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale (cd. SMIM) di cui al decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201.

I percorsi a indirizzo musicale, che costituiscono parte integrante del Piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, in coerenza con il curriculum di istituto e con le Indicazioni nazionali di cui al D.M. n. 254/2012, concorrono all'acquisizione del linguaggio musicale da parte degli alunni, integrando gli aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali attraverso l'insegnamento dello strumento musicale e della disciplina di musica.

Per gli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale l'insegnamento dello strumento **costituisce parte integrante dell'orario annuale personalizzato e concorre alla determinazione della validità dell'anno scolastico ai fini dell'ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato.**

Le attività dell'indirizzo musicale rientrano quindi a tutti gli effetti tra le materie curriculari obbligatorie, ben distinte dalle attività facoltative e laboratoriali, e si aggiungono alle 2 ore settimanali previste per l'insegnamento dell'educazione musicale.

Nel suddetto Decreto Ministeriale viene stabilito che: *«Per accedere ai percorsi a indirizzo musicale gli **alunni sostengono una prova orientativo-attitudinale**, predisposta dall'istituzione scolastica, i cui esiti sono pubblicati, di norma, **entro la scadenza delle iscrizioni o nei termini fissati dalla nota annuale sulle iscrizioni**. Per lo svolgimento della prova orientativo-attitudinale è costituita una apposita Commissione, presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e composta da almeno un docente per ognuna delle specialità strumentali previste e da un docente di musica. Nel corso della prova sono valutate le **attitudini** delle alunne e degli alunni.*

Gli alunni sono ammessi alla frequenza dei percorsi a indirizzo musicale nelle specifiche specialità strumentali, tenuto conto dei posti disponibili e dell'autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale ad attivare i citati percorsi.;

Le attività previste sono:

- a) lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e collettiva;*
- b) teoria e lettura della musica;*
- c) musica d'insieme».*

Con l'allegato A del DM 1° luglio 2022, n. 176 vengono emanate le Indicazioni nazionali per l'insegnamento di strumento musicale nei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado.

I percorsi a indirizzo musicale presuppongono la piena collaborazione e un elevato grado di co-progettazione tra docenti di Musica e quelli di Strumento; si individuano di seguito gli obiettivi fondamentali delle pratiche musicali di tipo vocale e/o strumentale:

- sviluppo delle capacità d'ascolto, musicali e, in generale, interpersonali;
- sviluppo del pensiero musicale attraverso l'operatività diretta sul suono (a partire da diverse pratiche di tipo strumentale) a livello esplorativo, interpretativo e improvvisativo/compositivo;
- sviluppo dell'intersoggettività nella condivisione dell'esperienza musicale attraverso le pratiche della lezione collettiva e nella musica d'insieme;
- sviluppo di specifiche tecniche musicali strumentali quale potenziale espressivo e comunicativo;
- sviluppo dell'identità musicale personale nella crescita dell'autonomia di pensiero e di giudizio, delle capacità progettuali e del senso di responsabilità e di appartenenza all'interno di una comunità;
- potenziamento del valore orientativo della formazione musicale, sia nella prospettiva di una dimensione amatoriale che in quella della risorsa professionale;
- sviluppo delle potenzialità espressive connesse all'uso delle tecnologie digitali.

REGOLAMENTO

Art. 1 - INDICAZIONI GENERALI

1.1 Il percorso ad indirizzo musicale è opzionale ma ordinamentale: ciò significa che si può scegliere all'atto dell'iscrizione alla scuola secondaria di I grado ma, una volta scelto, lo si dovrà frequentare fino alla sua conclusione prevista, con l'esame di Stato conclusivo del I ciclo.

1.2 Le ore di lezione concorrono alla formazione del monte ore annuale e all'ammissione allo scrutinio finale.

Art. 2 - MODALITA' DI ISCRIZIONE

2.1 Lo studio dello Strumento Musicale è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono per la prima volta alla Scuola Secondaria di Primo Grado, compatibilmente con i posti disponibili.

2.2 La volontà di frequentare i percorsi ad Indirizzo Musicale è espressa all'atto dell'iscrizione (modulo on line) alla classe prima, attraverso la scelta delle 33 ore settimanali e l'indicazione dell'ordine di preferenza dei 4 strumenti, dal primo al quarto. Le indicazioni fornite hanno puramente valore informativo ed orientativo e non sono vincolanti per la Commissione esaminatrice. Per avere un'equa distribuzione tra gli strumenti, infatti, l'assegnazione può non corrispondere alle prime scelte espresse nel modulo di iscrizione.

2.3 Una volta scelto, lo strumento è materia curricolare, ha la durata di tre anni ed è parte integrante del piano di studio dello studente e materia degli Esami di stato al termine del primo ciclo di istruzione.

2.3 L'iscrizione ai percorsi ad Indirizzo Musicale prevede l'inserimento degli alunni nelle classi strumentali di uno dei quattro strumenti, individuati sulla base di delibera degli organi collegiali competenti:

- **Sassofono**
- **Chitarra**
- **Pianoforte**
- **Tromba**

Non saranno prese in considerazione richieste di inserimento in strumenti diversi.

Art. 3 - ESAME DI AMMISSIONE

3.1 Alla classe prima ad indirizzo musicale si accede previo superamento di una prova di ammissione orientativo-attitudinale. Non è richiesta agli aspiranti alcuna conoscenza musicale di base.

3.2 Il numero di alunni ammessi a frequentare il percorso ad indirizzo musicale è determinato tenendo conto delle indicazioni espresse dal DM 1° luglio 2022, n. 176 e dalla Circolare Ministeriale che ogni anno il ministero redige in materia di iscrizioni scolastiche. Si stabilisce che il tetto massimo di alunni ammessi è di n. 27 in totale (7 per n. 3 classi di strumento e 6 per n. 1 classe di strumento) per ogni anno di corso. Il criterio per determinare quale delle classi di strumento debba essere composta da n. 6 alunni è quello della preferenza in sede di iscrizione (la classe di strumento con meno preferenze sarà composta da n. 6 alunni).

3.3 Per quanto attiene l'ingresso al percorso musicale degli alunni con disabilità e con disturbo specifico dell'apprendimento è fondamentale l'indicazione dell'Unità Multidisciplinare che segnali in modo specifico l'opportunità, la necessità per l'alunno di seguire attività strumentali, inserendo lo studio di uno strumento nel Piano Educativo Individualizzato.

3.4 L'assegnazione dello strumento è determinata dalla Commissione, all'uopo nominata per l'espletamento delle prove attitudinali. La Commissione è composta da un docente per ogni strumento, un docente di Ed. Musicale ed è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

3.5 La prova orientativo-attitudinale è predisposta dalla Scuola, in base alla normativa vigente. Le prove sono svolte per tutti i candidati con le modalità di cui all'Art. 4 e consistono in esercizi di difficoltà progressiva atti a verificare e valutare l'attitudine musicale, il senso ritmico e la predisposizione alla pratica strumentale. **Possono essere effettuate in più sessioni sulla base del numero delle domande pervenute.**

3.6 **La data e l'orario della prova orientativo-attitudinale viene pubblicata alla chiusura delle iscrizioni on line e pubblicata sul sito web ufficiale dell'Istituto entro tempi congrui.** Non sono previsti recuperi delle prove, fatto salvo casi particolari da sottoporre all'attenzione del Dirigente scolastico.

3.7 Per un eventuale inserimento nelle classi successive, qualora vi fosse disponibilità di posto a parità di strumento, a seguito di trasferimento di alunno proveniente da indirizzo musicale, l'ammissione all'indirizzo musicale è subordinata al superamento di una prova esecutiva che dimostri il possesso di una preparazione adeguata all'anno di corso per il quale si richiede l'inserimento.

Art. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORIENTATIVO – ATTITUDINALE

La prova orientativo-attitudinale è predisposta dalla Commissione. Le prove sono svolte per tutti gli alunni con le stesse modalità e vertono su quattro fasi prettamente musicali ed un breve colloquio:

Fase n. 1: (senso del ritmo) eseguita per due volte la stessa melodia, (quattro battute, in tonalità di modo Maggiore), si chiede al candidato di battere il tempo forte con le mani;

Fase n. 2: (dinamica) dopo avere rieseguito lo stesso brano, si chiede al candidato di dire se la melodia è stata suonata forte o piano;

Fase n. 3: (articolazione) eseguita la stessa melodia, si chiede al candidato di dire se è stata eseguita legata o staccata;

Fase n. 4: (altezza dei suoni) suonate due note, si chiede al candidato di dire se la seconda è più acuta o più grave rispetto alla prima.

Ad ogni prova viene attribuito un punteggio da 0,50 a 2 punti. Il punteggio finale, derivato dalla somma di tutte le prove, compreso il colloquio, è espresso in decimi.

Per le quattro prove musicali previste è attribuito un punteggio massimo di 8/10. Per il colloquio la votazione è espressa con un punteggio massimo pari a 2/10.

Per le prove musicali sono stati utilizzati i seguenti descrittori:

- a. punti 2.00/10 → ottima percezione. Risposta immediata ed accurata;
- b. punti 1.50/10 → buona percezione. Risposta con errori minimi o qualche piccola incertezza;
- c. punti 1.00/10 → media percezione. Risposta con errori e/o incertezze;
- d. punti 0.50/10 → minima percezione. Risposta lenta con errori nella quasi totalità delle prove;
- e. punti 0.00/10 → nessuna percezione. Risposta non data o totalmente inesatta.

Per il colloquio sono stati utilizzati i seguenti descrittori:

- a. punti 2.00/10 → ottimo;
- b. punti 1,50/10 → distinto;
- c. punti 1.00/10 → buono;
- d. punti 0.50/10 → sufficiente;
- e. punti 0.00/10 → non sufficiente.

Il colloquio deve essere finalizzato a mettere in evidenza la motivazione dello studente nei confronti dello studio dello strumento musicale.

L'eventuale studio pregresso di uno strumento musicale è considerato come elemento importante esclusivamente al fine di una più chiara definizione delle attitudini musicali dell'aspirante e non come un vantaggio "a priori" dell'alunno rispetto agli altri aspiranti: pertanto, all'eventuale esecuzione non verrà attribuita alcuna votazione.

ART.5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORIENTATIVO

-PROVA ATTITUDINALE PER LE ALUNNE E GLI ALUNNI DISABILI E CON DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO

Per gli alunni con disabilità e con disturbo specifico dell'apprendimento le prove attitudinali verranno individualizzate e/o personalizzate sulla base delle certificazioni mediche eventualmente prodotte. Laddove da esse si dovesse evincere che nessuna delle quattro fasi musicali sia

percorribile si procederà esclusivamente al colloquio in quanto la prova non deve essere interpretata come una prova a carattere selettivo basata sull'accertamento di una competenza musicale pregressa indispensabile per l'iscrizione. Laddove l'alunno/a non fosse, a causa della sua patologia, in grado di sostenere in alcun modo nessuna fase, esso/a non sosterrà la prova e la sua valutazione finale sarà oggetto di discrezionalità motivata da parte della commissione.

I criteri per la valutazione dell'alunno disabile grave saranno:

- a. punti 4.00/10 → ottima risposta sensoriale alle sollecitazioni uditive;
- b. punti 3.00/10 → buona risposta sensoriale alle sollecitazioni uditive;
- c. punti 2.00/10 → media risposta sensoriale alle sollecitazioni uditive;
- d. punti 1.00/10 → minima risposta sensoriale alle sollecitazioni uditive;
- e. punti 0.00/10 → nessuna risposta sensoriale alle sollecitazioni uditive.

Art. 6 – ASSEGNAZIONE DELLO STRUMENTO

L'assegnazione dello strumento al singolo alunno viene effettuata dagli insegnanti della Commissione della prova orientativo-attitudinale **sulla base della prova stessa e della conseguente graduatoria**. L'assegnazione dello strumento più adatto allo specifico allievo, da parte dei docenti componenti la Commissione, non è sindacabile, anche se, nei limiti del possibile, terrà conto delle indicazioni non vincolanti fornite dalla famiglia all'atto dell'iscrizione. L'assegnazione sarà dunque basata sui seguenti criteri:

- graduatoria della prova orientativo-attitudinale
- attitudini manifestate durante la prova;
- le quattro opzioni espresse in fase di iscrizione;
- studio pregresso di uno strumento;
- equi-eterogeneità nella composizione delle classi di strumento.

Gli esiti della prova orientativo-attitudinale e l'attribuzione dello strumento di studio vengono pubblicati su spazi riservati alle singole famiglie entro tempi brevi rispetto alla sua conclusione e, comunque, di norma non oltre i 15 (15) giorni lavorativi seguenti l'ultima sessione di prove. La pubblicazione della graduatoria di merito vale a tutti gli effetti quale comunicazione ufficiale alle famiglie interessate.

Art. 7 - ESCLUSIONI E RINUNCE

7.1 Nel caso in cui un alunno non sia ammesso all'indirizzo musicale sarà iscritto ai corsi ordinari.

7.2 Qualora, a fronte di un esito positivo della prova attitudinale e ad un collocamento utile nella conseguente graduatoria di merito, la famiglia non ritenesse di procedere all'iscrizione al percorso e allo strumento individuato dalla Commissione, la rinuncia deve pervenire in forma scritta al dirigente scolastico entro quindici (15) giorni dalla comunicazione dell'esito della prova. Superato tale termine la rinuncia è ammessa solo per gravi e giustificati motivi di salute attraverso presentazione di certificato medico attestante l'impossibilità fisica allo studio dello strumento.

Per ragioni educative e didattiche, in nessun modo potranno essere accettate rinunce avvenute in corso d'anno o durante l'intero triennio, salvo trasferimento dell'alunno ad altro istituto.

In ogni caso, la competenza esclusiva per l'autorizzazione al ritiro dal percorso ad indirizzo musicale è del dirigente scolastico.

Non sono ammessi passaggi da uno strumento all'altro se non per giustificati motivi solo previa autorizzazione da parte del dirigente scolastico sulla base di un parere scritto positivo dei docenti di strumento.

Art. 8 - ORARIO E ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI

8.1 Ogni alunno frequenterà una lezione individuale di 1h - 1h e 30 minuti a settimana, in orario pomeridiano (tra le ore 14 e le ore 18); all'inizio dell'anno scolastico i docenti del corso musicale contattano le famiglie per fissare un calendario annuale che comprenda sia l'ora di lezione individuale **sia le lezioni di insieme**, fino a 3h, da svolgere anche in prossimità degli spettacoli musicali. che a partire dalle ore 14.00 e fino alle ore 18.00, da lunedì al venerdì. Le giornate di lezioni saranno definite tenendo conto anche degli impegni dei docenti di strumento assegnati su altre scuole. In ogni caso, anche con una frazione di n. 6 ore **ciascun docente sarà impegnato almeno per due giorni.**

8.2 Le attività, organizzate in forma individuale e/o a piccoli gruppi, dovranno prevedere:

- a. lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e/o collettiva (piccoli gruppi di alunni per fascia oraria);*
- b. teoria e lettura della musica;*
- c. musica d'insieme tra i quattro sottogruppi e/o tra sottogruppi e/o anche all'interno di un singolo sottogruppo.*

Le attività di insegnamento dei percorsi a indirizzo musicale sono svolte in orario non coincidente con quello definito per le altre discipline previste dall'ordinamento vigente. Qualora sia stato attivato il tempo prolungato, le stesse sono svolte nei limiti dell'orario settimanale previsto per gli alunni: pertanto, gli alunni delle classi a 36 ore frequenteranno un monte orario di 39 ore comprese le tre ore dedicate allo strumento musicale. Per gli alunni a 40 ore il percorso musicale dovrà essere svolto all'interno del suddetto monte orario.

L'insegnamento della teoria e lettura della musica potrà essere previsto anche all'interno dello stesso insegnamento, a discrezione del dirigente scolastico cui compete l'organizzazione delle attività scolastiche. Quest'ultimo insegnamento, qualora previsto dall'organizzazione della scuola al di fuori della lezione di strumento – un'ora settimanale per classe – è obbligatorio per tutti gli studenti e può essere impartito anche per gruppi strumentali.

Le ore d'insegnamento prevedono tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali, anche articolate in unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria e organizzate anche su base plurisettimanale, corrispondenti a sei ore settimanali di insegnamento del docente per ciascun sottogruppo.

Esse saranno così suddivise:

- n. 1 lezione individuale che potrà essere effettuata una o due volte a settimana. Ciascun docente potrà organizzare le lezioni in maniera individuale o per piccoli gruppi, garantendo

a ciascun alunno sia la parte pratica che l'ascolto della lezione degli altri studenti. L'articolazione oraria delle attività è proposta dai docenti di strumento al collegio docenti all'inizio dell'anno scolastico e tutte le volte che si renderà necessario effettuare un cambiamento.

- n. 1 lezione collettiva (teoria e lettura della musica), sia per sottogruppi che per l'intero gruppo.
- n. 1 lezione di musica d'insieme, sia per sottogruppi che per l'intero gruppo.

In linea di massima le lezioni di teoria e lettura della musica e di musica d'insieme saranno svolte in sequenza e subito dopo le lezioni curricolari (dalle 14.00 a max ore 18).

8.3 Non è possibile cambiare l'orario personale definitivo dell'alunno/a, salvo valide e comprovate motivazioni accettate dal docente di strumento musicale e compatibilmente alle necessità degli altri alunni.

8.4 Le attività del percorso ad indirizzo musicale, in quanto curricolari, hanno la priorità sulle attività extrascolastiche. Gli studenti la cui lezione inizia alle 14.00, durante la consumazione del breve pasto, saranno vigilati dai docenti di strumento che dovranno garantire la loro presenza almeno 5 minuti prima dell'inizio delle attività didattiche.

L'assegnazione dei docenti di strumento ai vari sottogruppi strumentali comporta il trasferimento sugli stessi docenti della responsabilità in merito alla vigilanza degli studenti iscritti ai percorsi musicali in ogni momento in cui si svolge l'attività musicale sia dentro che fuori dall'edificio scolastico.

8.5 Le attività di Teoria e Lettura della Musica saranno progettate in collaborazione con i docenti di Educazione Musicale, al fine di rendere coerente e mai ripetitivo il percorso. Il docente di Educazione Musicale svilupperà percorsi personalizzati al fine di rendere più immediata la pratica strumentale.

8.6 Durante l'anno scolastico, in previsione di concerti, manifestazioni, partecipazione a concorsi e rassegne, è possibile una variazione dell'orario pomeridiano. Di tale variazione sarà data preventiva comunicazione alle famiglie degli alunni tramite circolare o avviso sul registro elettronico.

8.7 Gli orari dei consigli di classe e del Collegio docenti saranno modulati sugli impegni dei docenti di strumento e, se necessario, concordati con le scuole di contitolarità.

Art. 9 - FREQUENZA

Una volta ammesso al percorso ad indirizzo musicale, l'alunno è tenuto a frequentare l'intero triennio di corso, fatte escluse le condizioni relative agli articoli di seguito riportati.

Non è consentito cambiare strumento nel corso del triennio.

Non è consentito ritirarsi nel corso del triennio (salvo non ammissione alla classe successiva).

Non è consentito entrare a far parte del percorso negli anni successivi alla classe prima, fatto salvo per chi proviene da un'altra scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale con la stessa tipologia di strumento, sempre nel limite dei posti disponibili.

È obbligatorio frequentare tutte le materie: musica d'insieme/teoria musicale e solfeggio e strumento.

Dopo 5 assenze continuative (non dovute a malattia) nella stessa materia (o nelle 4 materie) viene

inviata lettera alla famiglia finalizzata ad un approfondimento complessivo della situazione.

Art. 10 - ASSENZE E DOVERI DEGLI ALUNNI

10.1 Le assenze dalle ore pomeridiane devono essere giustificate il mattino successivo all'insegnante della prima ora (valido sia per teoria musicale/musica d'insieme e strumento). Per eventuali entrate e/o uscite anticipate vale il Regolamento generale di Istituto. Se si è stati assenti anche il mattino è sufficiente una sola giustificazione per tutta la giornata. Nel caso in cui si è assenti al mattino e presenti alle lezioni di strumento nelle ore pomeridiane il genitore deve compilare e firmare regolare permesso di entrata da consegnare al collaboratore scolastico che si occupa della vigilanza all'ingresso.

10.2 Nel caso di assenze brevi programmate del docente di strumento, lo stesso o la Segreteria provvederà ad avvertire le famiglie degli alunni interessati circa l'organizzazione effettiva dell'orario delle lezioni nei pomeriggi di assenza del docente.

10.3 Gli alunni dovranno attenersi anche nelle ore pomeridiane al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento della Scuola.

10.4 Viene inoltre richiesto loro di:

- avere cura dell'equipaggiamento musicale (Strumento, spartiti e materiale funzionale), sia proprio che (eventualmente) fornito dalla scuola;
- partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola;
- svolgere regolarmente i compiti assegnati dagli insegnanti.

Art. 11 - STRUMENTO

Gli alunni, già dal primo anno, dovranno dotarsi dello Strumento musicale per lo studio giornaliero a casa, oltre al materiale funzionale allo studio (spartiti musicali, leggio, ecc.). I Docenti saranno a disposizione dei genitori per consigli sull'acquisto.

Art. 12 - LIBRI DI TESTO

Data la natura dell'insegnamento pressoché individuale, i docenti non adottano libri di testo per le diverse specialità strumentali, ma si riservano di chiedere l'acquisto di metodi e spartiti in base al livello di ogni alunno. In altri casi, a discrezione del singolo docente di strumento saranno forniti direttamente allo studente copie fotostatiche dei brani o copie digitali dei materiali di studio.

Per quanto riguarda i brani di Musica d'Insieme, trattandosi di brani per lo più trascritti e adattati appositamente dai docenti per le orchestre, saranno fornite copie delle parti.

Art. 13 - PARTECIPAZIONE A SAGGI, CONCERTI, RASSEGNE, EVENTI MUSICALI

13.1 La frequenza del percorso ad Indirizzo Musicale comporta in corso d'anno lo svolgimento e la partecipazione ad attività anche in orario extrascolastico, come saggi, concerti, concorsi e vari altri eventi musicali. La partecipazione a tali eventi rende i progressi e l'impegno degli alunni visibili al pubblico.

13.2 L'esibizione musicale è a tutti gli effetti un momento didattico: gli alunni dovranno dimostrare quanto appreso durante le lezioni individuali e nelle prove d'orchestra, affinando le capacità di concentrazione e di autocontrollo, al fine di imparare a controllare il momento performativo.

Inoltre le esibizioni aiutano gli studenti ad autovalutarsi, ad acquisire fiducia in loro stessi, superando la timidezza e le ansie da prestazione, attraverso un percorso che porta gli stessi ad essere eccellenti protagonisti del loro successo formativo.

13.3 La serietà e l'impegno nella preparazione di tali esibizioni possono influire in modo negativo o positivo la valutazione finale di ciascun alunno. Qualora impegno e/o preparazione non siano adeguati i/l docenti/e possono/può, informare le famiglie, esonerare gli alunni dall'esibizione.

Art. 14 - PROGETTAZIONE DEL DOCENTE DI STRUMENTO MUSICALE ED OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DELLE LEZIONI DI STRUMENTO MUSICALE

14.1 Il docente di strumento musicale effettua annualmente la propria progettazione disciplinare in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa della scuola, che include i criteri di valutazione previsti dalle griglie di verifica e di valutazione adottati dalla scuola.

14.2 La realizzazione delle partiture e delle singole parti strumentali è competenza dei docenti di strumento senza ulteriori oneri per l'amministrazione scolastica.

14.3 I docenti di strumento, nell'esercizio della propria funzione, garantiranno sotto la propria esclusiva responsabilità, il rispetto della normativa vigente anche nell'ambito dei diritti d'autore in quando non devono sottoporre l'amministrazione ad eventuali contenziosi legali.

14.4 Nei primi giorni di settembre il Dirigente Scolastico, dopo aver incontrato i docenti di strumento musicale, provvede a far designare dal Collegio dei docenti un "Coordinatore dell'Indirizzo Musicale" nell'organigramma-funzionigramma d'Istituto.

14.5 Il Coordinatore deve immediatamente ritirare:

- in Segreteria Didattica **l'elenco degli alunni frequentanti il corso di I.M.** (elenco completo di indicazioni sugli alunni H - BES, comune di provenienza, indirizzo mail, contatti telefonici ed email, altre notizie necessarie);
- nell'Ufficio del DSGA **l'elenco degli strumenti musicali in dotazione della scuola** e le procedure/modulistica della scuola per eventuali comodati d'uso.

14.6 Per gli alunni disabili il DSGA individua i CC.SS. che forniranno assistenza igienico-sanitaria durante le attività di strumento musicale.

14.7 All'avvio delle lezioni, nelle prime due/tre settimane di settembre, il "Coordinatore I.M.", sentiti i genitori, predispone, insieme ai colleghi, una bozza di orario delle lezioni di strumento musicale.

14.8 Durante l'orario provvisorio di inizio a.s., il coordinatore organizzerà una riunione informativa per tutti i genitori degli alunni iscritti al corso: contatterà le famiglie (telefonicamente o via email), al fine di:

- illustrare le modalità organizzative del corso di indirizzo musicale
- individuare eventuali esigenze di orario (es. tenere conto della distanza chilometrica per gli alunni provenienti da Vigliatore, Falcone e Oliveri, fabbisogno degli alunni disabili, ecc.)
- Individuare eventuali esigenze di comodato d'uso dello strumento e dei criteri di precedenza nell'assegnazione dei suddetti strumenti agli alunni
- ricevere e fornire indicazioni per l'effettuazione della 2^a ricreazione (possono rimanere a

scuola solo gli alunni della prima ora di lezione pomeridiana di strumento; gli altri devono rientrare a casa per il pranzo).

14.9 Durante l'orario provvisorio di inizio anno, i docenti di strumento musicale dovranno, prioritariamente, fare conoscenza dei nuovi alunni organizzando anche lezioni-prova, lezioni-concerto, gradite anche per l'accoglienza nel 1° giorno o nei primi giorni di scuola.

14.10 Entro i primi tre mesi di scuola, oltre alle lezioni ordinarie, i docenti si dedicano alla preparazione e organizzazione di performance musicali per eventuali concorsi/ manifestazioni, per il periodo natalizio e per gli Open-day

14.11 Da Gennaio a Maggio/Giugno, oltre alle lezioni ordinarie, i docenti si dedicano alla preparazione e organizzazione di performance musicali per eventuali concorsi/ manifestazioni e per gli eventi musicali di fine anno.

14.12 Nei primi giorni di settembre, i docenti di strumento musicale si riuniranno al fine di avviare la fase di scelta del repertorio e successiva elaborazione delle partiture e delle parti da musicare nell'ambito delle attività di musica d'insieme e le cui esibizioni dovranno essere garantite in tre momenti cruciali dell'anno scolastico:

- Inaugurazione del nuovo anno scolastico;
- saggio di Natale;
- saggio di fine anno.

Le musiche saranno selezionate in coerenza con il progetto educativo e formativo dell'intera scuola.

14.13 Le esibizioni in pubblico rappresentano il momento della dimostrazione dell'acquisizione delle competenze strumentali da parte delle studentesse e degli studenti e, di conseguenza, hanno una fondamentale finalità didattico-educativa.

14.14 Le attività di musica d'insieme cominceranno nel momento in cui le studentesse e gli studenti interessati avranno effettuato il necessario studio individuale delle parti: in ogni caso, esse dovranno essere avviate non oltre il mese di ottobre di ogni anno scolastico. Ogni docente di strumento dovrà sempre garantire l'effettuazione del monte orario complessivo previsto dalla normativa, nelle modalità e nelle tempistiche flessibili di cui al presente regolamento e previa autorizzazione del Collegio docenti.

Art. 15 - ATTIVITÀ DEL DOCENTE DI STRUMENTO MUSICALE

15.1 I docenti di strumento musicale sono tenuti a garantire agli alunni una preparazione tale al fine di rendere possibile la propria esibizione sulla base dei principi che regolano l'attività della pubblica amministrazione ossia l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

15.2 La presenza del sottogruppo pianoforte agevolerà il compito di accompagnamento anche degli studenti appartenenti ad altri sottogruppi, nell'ambito di una precisa organizzazione dei tempi prevista dalla scuola.

15.3 I docenti di strumento sono tenuti ad essere presenti durante tutte le manifestazioni nelle quali si esibiscono gli studenti dei percorsi musicali. Essi garantiranno la gestione della logistica in riferimento alle attrezzature necessarie per il buon andamento della manifestazione, in

collaborazione con le altre figure di sistema preposte.

15.4 Durante le manifestazioni nelle quali gli studenti dei percorsi musicali si esibiscono, si svolgono esse dentro e fuori dalla scuola e/o dalle sue pertinenze o in altri luoghi, la responsabilità sulla vigilanza delle studentesse e degli studenti attiene ai docenti di strumento musicale e, se necessari e previsti, anche agli altri docenti accompagnatori.

15.5 Terminate le lezioni/gli spettacoli a scuola o all'esterno della scuola, i docenti di strumento dovranno risistemare e custodire tutte le attrezzature nell'apposito laboratorio dedicato.

15.6 All'inizio dell'anno scolastico il DSGA potrà nominare con atto scritto un sub-consegnatario dei beni musicali nella persona di un docente di strumento musicale individuato dal collegio docenti (es. docente referente/coordinatore I.M.). Alla fine dell'anno scolastico il docente riconsegnerà al DSGA tutti i beni e le attrezzature con apposito atto scritto.

Art. 16 - VALUTAZIONE

16.1 Il docente di strumento musicale è tenuto all'uso tempestivo e trasparente del registro elettronico in uso nella scuola. Egli quotidianamente firmerà la presenza in servizio, apponendo le assenze, scrivendo i compiti assegnati e inserendo le valutazioni sulla base di quanto previsto dalla tabella di valutazione.

16.2 La valutazione dello studente e/o della studentessa iscritta al percorso ad indirizzo musicale sarà unica ed espressa attraverso una votazione numerica ai sensi del D.Lgs 62/17. Essa sintetizzerà l'andamento disciplinare con riferimento a tutti e tre gli ambiti esplicativi del percorso musicale (strumento, teoria e musica d'insieme).

16.3 Laddove le attività di Teoria e Lettura della Musica e Musica d'Insieme siano svolte da più docenti, a ciascun alunno verrà comunque attribuito un unico voto da parte del docente di strumento musicale. Quest'ultimo, prima delle riunioni dei consigli di classe, avrà cura di assumere le informazioni e i dati misurativi e valutativi necessari ai fini di una complessiva valutazione del proprio alunno e/o della propria alunna. I docenti delle discipline di cui sopra avranno cura di fornire in tempo utile, ed ogni qualvolta venga richiesto, tutti i dati e le informazioni necessarie al docente di strumento per esprimere una complessiva valutazione.

16.4 In sede di esame di stato I ciclo saranno verificate, nell'ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, le competenze musicali raggiunte al termine del triennio per quanto riguarda la specificità strumentale, individuale e/o collettiva.

16.5 In caso di assenza di uno o più alunni, il docente di strumento musicale è tenuto a restare a scuola per tutto il tempo previsto dal proprio orario di servizio. Egli non potrà in alcun modo spostare di propria iniziativa gli orari delle lezioni degli altri studenti, senza essere stato precedentemente autorizzato dal preside/vice-preside.

Art. 17 – NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Nel caso in cui il C.d.C. disponga la non ammissione alla classe successiva si valutano le seguenti variabili:

- a) se l'alunno ha frequentato regolarmente e con profitto le attività musicali di indirizzo rimane all'interno dello stesso corso, salvo diversa richiesta della famiglia o orientamento

alternativo dei C.d.C. ;

- b) se l'alunno ha frequentato in modo irregolare le attività musicali o con scarso profitto, lo stesso transita in uno dei corsi ordinari.

Art. 18 – PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ COLLEGIALI

18.1 I docenti di strumento sono tenuti a partecipare alle attività collegiali previste dalle norme ordinarie e pattizie.

18.2 L'orario di servizio per i docenti di un percorso completo dovrà necessariamente prevedere una giornata da dedicare anche alle attività funzionali all'insegnamento.

18.3 I docenti di strumento presenzieranno ai consigli di classe ove risultano iscritti i propri alunni, al collegio dei docenti, alle riunioni di dipartimento, e a quelle di tutti i gruppi di lavoro ove verranno inseriti. L'attività didattica con gli alunni mantiene sempre la priorità rispetto alle attività funzionali all'insegnamento.

18.4 I docenti di strumento musicale non sono docenti della classe ma solo delle studentesse e degli studenti frequentanti il proprio percorso musicale. Pertanto, essi si esprimono solo con riferimento ad essi.

18.5 Durante gli esami di Stato conclusivi del I ciclo i docenti di strumento potranno essere destinati alle attività di vigilanza di una classe durante le prove scritte e parteciperanno ai colloqui, quali membri della sottocommissione d'esame, esclusivamente in riferimento ai propri alunni.

Art. 19 – CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI ASSEGNATI AI DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE, TENUTO CONTO DELL'ORGANICO ASSEGNATO E DEL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO

Il modello organizzativo adottato prevede classi aperte.

Art. 20 – EVENTUALI FORME DI COLLABORAZIONE, IN COERENZA CON IL PIANO DELLE ARTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 60/2017, CON I POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO, DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL MEDESIMO DECRETO, E CON ENTI E SOGGETTI CHE OPERANO IN AMBITO MUSICALE

20.1 I percorsi ad indirizzo musicale saranno funzionali anche alla realizzazione di progetti inerenti il Piano delle Arti, laddove previsto all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

20.2 I docenti di strumento musicale parteciperanno alla fase progettuale anche laddove essa fosse legata a specifici accordi di rete tra più scuole, apportando il proprio significativo contributo anche alla diffusione dei poli a orientamento artistico e performativo.

20.3 I docenti di strumento musicale svilupperanno tutte quelle pratiche atte a favorire l'apprendimento degli studenti e delle studentesse, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa.

20.4 A tal proposito, i docenti di strumento proporranno al collegio docenti/consiglio d'istituto la partecipazione degli alunni a vari concorsi e/o rassegne musicali: gli organi collegiali della scuola decideranno se e a quali eventi fare partecipare gli studenti sulla base di valutazioni anche non strettamente musicali.

20.5 In caso di partecipazione degli alunni a concorsi e/o rassegne musicali autorizzate, i docenti I.M. saranno dispensati dalle altre attività scolastiche e non dovranno giustificare l'assenza. Ogni spostamento del docente di strumento dovrà essere precedentemente autorizzato dal dirigente scolastico. Terminato l'impegno, il docente dovrà rientrare in servizio se ancora in orario. L'intero consiglio di classe terrà conto di questi eventuali impegni, comunicati per tempo dai docenti di strumento ai docenti coordinatori di classe, non creando alcuna coincidenza tra questi momenti di

esibizione con altre eventuali attività e verifiche.

20.6 Laddove le attività non fossero state autorizzate, ma organizzate solo dai docenti, l'alunno risulterà assente e dovrà giustificare, ma l'assenza non rientrerà nel computo delle ore per la validazione dell'anno scolastico.

20.7 Il docente di strumento, a fare svolgere l'attività performativa dello studente, sarà tenuto ad accompagnarlo.

Art. 21 – EVENTUALI MODALITÀ DI COLLABORAZIONE DEI DOCENTI DI STRUMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI PRATICA MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 31 GENNAIO 2011, N. 8 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.

21.1 I docenti di strumento musicale possono, in presenza di un numero esiguo di alunni, completare le proprie ore di attività anche alla scuola primaria sulla base delle scelte organizzative della scuola.

21.2 Le ore non dovranno mai essere svolte in compresenza ai docenti curricolari e si dovranno svolgere in orario pomeridiano.